



Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2005	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI: PREVIAMBIENTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
08/06/2007	ad oggi	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI: FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/12/2006	ad oggi	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, COOPERATIVE DI LAVORO: COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2003	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento

del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	minimi tabellari, contingenza	1%	minimi tabellari, contingenza	1%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDAPI

Dal 01/05/2005 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

PREVIAMBIENTE

Dal 08/06/2007 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

FONTE

Dal 20/12/2006 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

COOPERLAVORO - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile per la contribuzione del lavoratore e dell'azienda è determinata dal valore cumulato di minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'01/01/2001.

La base imponibile per la quota di TFR si riferisce alla retribuzione utile al calcolo del TFR, così come definita nel CCNL 25/05/2001. "Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente sotto indicati:

- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- incremento automatico biennale per gli operai e scatti biennali per impiegati;
- eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
- 13^a mensilità;
- 14^a mensilità;
- indennità che abbiano carattere non occasionale;
- accordi integrativi".

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Accordo 08/06/2007. [...] le parti concordano di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori non in prova nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dipendenti dalle imprese che applicano il CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25/5/2001 ed aderenti a FISE-Confindustria.
- Accordo 16/02/2007. Il fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative che applicano il "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi "è: COOPERLAVORO. [...] Ai fini della attuazione delle norme previste dalla Legge 27/12/2006, n. 298 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, COOPERLAVORO rappresenta il fondo di riferimento per gli addetti delle cooperative del settore.
- Accordo 20/12/2006. Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL Imprese di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi del 25/5/2001 all'art. 54 sulla Previdenza Complementare, le parti convengono di integrare il testo contrattuale come di seguito: "il fondo di riferimento esclusivo per la previdenza complementare per i lavoratori delle Imprese di Pulizia, Disinfestazione, Servizi e Multiservizi aderente alla FNIP CONFCOMMERCIO è FONTE". [...] Ai fini dell'attuazione delle norme previste dalla legge 27/12/2006 n. 296, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", FONTE rappresenta il fondo di riferimento per i dipendenti delle imprese associate a FNIP e a CONFCOMMERCIO.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo statuto di FONDAPI prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.
- Lo Statuto di COOPERLAVORO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico del datore di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI

Indice

08/06/2021 CCNL Ipotesi di accordo
31/05/2011 CCNL Verbale di accordo
19/12/2007 CCNL Verbale di accordo
08/06/2007 Accordo previdenza complementare - FISE
16/02/2007 Accordo previdenza complementare - cooperative
20/12/2006 Accordo previdenza complementare - FNIP
25/05/2001 CCNL Verbale di accordo
24/10/1997 CCNL Verbale di accordo

08/06/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/6/2021, tra l'ANIP CONFINDUSTRIA, la LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l'AGCI SERVIZI DI LAVORO, l'UNIONSERVIZI CONFAPI e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTRASPORTI-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo del CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19/12/2007, rinnovato il 31/5/2011, e relativi allegati parte integrante il CCNL.

Il presente accordo decorre dalla data della stipula e avrà vigore fino al 31/12/2024.

Dichiarazione delle Parti.

La presente ipotesi di accordo si intende validata successivamente alle rispettive consultazioni interne.

Successivamente, nel caso di esito positivo delle consultazioni, si procederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.

[...] All'art. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori.

L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, settimo comma, del D.Lgs. n. 252/2005.

Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

a) l'1%, a carico dell'Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001; (come da tabella allegata)

b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001;

c) il T.F.R. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti.

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo.

I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo.

Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore.

Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della

previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs 252/2005, unicamente i seguenti:

- PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a ANIP come previsto dall'accordo 8/6/2007 (allegato n. 11 del presente CCNL);
- FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23/2/2005 (allegato n. 12 del presente CCNL);
- PREVIDENZA COOPERATIVA, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto protocollo aggiuntivo del 16/2/2007 (allegato n. 10 del presente CCNL).

Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati.

Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto.

La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

31/05/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 31/5/2011, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tra FISE - CONFINDUSTRIA, LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO - CONFCOOPERATIVE, AGCI - SERVIZI, UNIONSERVIZI-CONFAPI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19/12/2007, unitamente all'Avviso Comune ed il Verbale di accordo 3/8/2011 quale parte integrante dell'accordo.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2010 e scadrà il 31/4/2013 sia per la parte economica che per la parte normativa.

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori.

L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario, ovvero attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, secondo quanto stabilito dall'art. 8, settimo comma, del D.Lgs. n. 252/2005.

Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

a) l'1%, a carico dell'Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001; (come da tabella allegata)

b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001;

c) il T.F.R. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti.

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi di cui al comma 9 del presente articolo.

I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo.

Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore.

Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs 252/2005, unicamente i seguenti:

- PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8/6/2007 (allegato n. 11 del presente CCNL);
- FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23/2/2005 (allegato n. 12 del presente CCNL);
- COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto protocollo aggiuntivo del 16/2/2007 (allegato n. 10 del presente CCNL).

Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscrittrici il presente CCNL, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati.

Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto.

La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati.

Livello	Minimo tabellare e indennità di contingenza 1/1/2001	1%
Q	1.222,75	12,28
7°	1.222,75	12,28
6°	1090,21	10,90
5°	976,53	9,77
4°	957,74	9,58
3°	919,85	9,20
2°	893,30	8,93
1°	870,60	8,71

19/12/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/12/2007, tra FISE-CONFINDUSTRIA, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFSCOOPERATIVE, UNIONSERVIZI CONFAPI, PSL-AGCI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI UIL,

è stato sottoscritto il presente accordo per il rinnovo del CCNL per il personale responsabile dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2008 e scade il 31/12/2009 per la parte economica, ed il 31/12/2011 per quella normativa.

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative a tale scopo realizzando una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle rispettive disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori.

L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario.

Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da:

- a) l'1%, a carico dell'Azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001;
- b) l'1%, a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001;

c) il T.F.R. maturato nel corso dell'anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti.

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti dei rispettivi fondi di cui alla dichiarazione a verbale del presente articolo.

I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo.

Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a

trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore .

Al fine di evitare la dispersione dei lavoratori nei diversi fondi esistenti e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenzialmente aderenti, le parti stipulanti concordano che i Fondi Pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, in base alle quantità di cui al presente articolo, saranno, anche ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 252/2005, unicamente i seguenti:

- PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a FISE come previsto dall'accordo 8/6/2007 (allegato n. ____ del presente CCNL);
- FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI come previsto dall'accordo del 23/2/2005 (allegato n. ____ del presente CCNL);
- COOPERLAVORO, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore previsto protocollo aggiuntivo del 16/2/2007 (allegato n. ____ del presente CCNL).

Nel caso in cui un'impresa o una cooperativa non aderisca ad alcuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscrittrici il presente CCNL, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopracitati .

Per quanto riguarda la quota di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, essa sarà comunque riconosciuta nel caso di assunzione di lavoratori già iscritti ad uno dei fondi sopra elencati a seguito di passaggio di appalto.

La quota sarà inoltre riconosciuta in caso di assunzione di lavoratore iscritto ad altro fondo chiuso del settore, purché gli accordi relativi a tale altro fondo prevedano la condizione di reciprocità rispetto a lavoratori iscritti ad uno dei fondi sopra elencati .

08/06/2007

Verbale di accordo

Il giorno 8/6/2007, tra FISE-CONFINDUSTRIA, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,

Considerato quanto previsto all'art. 54 del CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25/5/2001 nonché quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche, si è concluso il seguente verbale di accordo.

1. In attuazione dell'art. 54 del CCNL di categoria nonché delle normative vigenti in materia, le parti concordano di aderire ad un fondo di previdenza complementare per i lavoratori non in prova nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dipendenti dalle imprese che applicano il CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25/5/2001 ed aderenti a FISE-Confindustria. In tal senso si individua come fondo di destinazione il Fondo "Previambiente - Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell' Igiene Ambientale e dei settori affini", con sede in Roma, via Modena 50.

2. L'adesione esplicita al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, come stabilito nell'art. 54 del CCNL 25/5/2001, ivi inclusa la quota una tantum paritetica al momento dell'iscrizione a carico sia del lavoratore che dell'azienda pari a 5,16;

3. Il rapporto di adesione al Fondo, una volta istituito, è regolato dallo statuto e dalle norme interne del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori.

I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori che esplicitamente aderiranno al Fondo Previambiente decorreranno dalle necessarie delibere, e adempimenti relativi, da parte del Fondo Previambiente, ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti in seguito .

Verbale di accordo

Il giorno 8/6/2007, tra FISE-ANIP e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UIL-TRASPORTI, si è stipulato il presente protocollo aggiuntivo al verbale di accordo dell'8/6/2007, in merito a quanto previsto all'articolo 54 del CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25/5/2001 nonché quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche.

Considerato quanto al verbale in oggetto, si conviene che debba essere riconosciuta la presenza delle stesse parti firmatarie nei pertinenti organismi di rappresentanza del Fondo .

Considerata l'elevata quota di part-time nel settore, le parti firmatarie del verbale in oggetto si impegnano a rappresentare la necessità di individuare misure di contenimento dei costi fissi previsti dal Fondo Previambiente .

16/02/2007

Verbale di accordo

Il giorno 16/2/2007, tra ANCST Legacoop; la FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE; la A.G.C.I.-PSL; e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTRASPORTI-UIL; si è stipulato il presente protocollo aggiuntivo delle organizzazioni cooperative e delle parti sindacali firmatarie del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, sull'art. 54 del CCNL "Previdenza Complementare";

Premesso che:

- Nella stesura del CCNL del 25/5/2001 è stato introdotto l'articolo contrattuale n. 54 che istituisce la Previdenza complementare individuando la quantità e le modalità relativamente agli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori;
- Che tra le scriventi organizzazioni per tramite delle relative centrali confederali (Legacoop, Confcooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane e CGIL, CISL, UIL) è costituito un fondo paritetico la previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative;
- Ritenendo tale fondo la più idonea soluzione per realizzare l'obiettivo di una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavoratori rappresentanti;

Le parti convengono quanto segue:

- Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- Il fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative che applicano il "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" è: COOPERLAVORO - Fondo pensione Complementare dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Cooperative di lavoro, iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 96, con sede in Roma Via Carlo Bartolomeo Piazza n. 8;
- La misura della contribuzione a carico dell'azienda e dei lavoratori è quella indicata dall'art. 54 del CCNL;
- La quota di adesione è quella prevista dal fondo Cooperlavoro e sarà corrisposta alle condizioni dallo stesso definite;
- Ai fini della attuazione delle norme previste dalla Legge 27/12/2006, n. 298 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, COOPERLAVORO rappresenta il fondo di riferimento per gli addetti delle cooperative del settore.

20/12/2006

Verbale di accordo

Il giorno 20/12/2006 si è tenuto l'incontro tra le O.O.S.S. FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTrasporti e FNIP CONFCOMMERCIO in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21/4/1993 e successive modifiche e integrazioni in materia delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, alla fine di sviluppare un sempre più elevato livello di coperture previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Pulizia, Disinfestazione, di Servizi e Multiservizi.

Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL Imprese di Pulizie e Servizi integrati/Multiservizi del 25/5/2001 all'art. 54 sulla Previdenza Complementare, le parti convengono di integrare il testo contrattuale come di seguito: "il fondo di riferimento esclusivo per la previdenza complementare per i lavoratori delle Imprese di Pulizia, Disinfestazione, Servizi e Multiservizi aderente alla FNIP CONFCOMMERCIO è FONTE".

La misura della contribuzione a carico dell'azienda e dei lavoratori è quella indicata dal CCNL.

La quota di adesione una-tantum è quella prevista dal fondo FONTE e sarà corrisposta alle condizioni dallo stesso riferite secondo le seguenti quantità:

- Euro 7,75 a carico dell'impresa;
- Euro 7,75 a carico del lavoratore;

Ai fini dell'attuazione delle norme previste dalla legge 27/12/2006 n. 296, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", FONTE rappresenta il fondo di riferimento per i dipendenti delle imprese associate a FNIP e a CONFCOMMERCIO.

25/05/2001

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di favorire la previdenza complementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di ricercare le più idonee soluzioni attuative, a tale scopo realizzando una disciplina

a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Potranno aderire i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo. Le parti si riservano di determinare, nell'ambito delle disposizioni statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento delle posizioni di tali lavoratori .

L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario .

Le contribuzioni, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge , saranno costituite da:

a) l'1% a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001;

b) l'1% a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001;

c) l'intero t.f.r. maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;

d) una quota mensile dell'accantonamento del t.f.r. maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto .

Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri che saranno stabiliti dalle parti in sede di definizione dell 'accordo istitutivo .

I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese per dodici mensilità e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno fissati nel citato accordo istitutivo .

Le contribuzioni a carico delle aziende saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore .

Le contribuzioni decorrono a far data dall'effettiva operatività del Fondo, conseguente al rilascio dell'autorizzazione ministeriale ai sensi di legge .

Con l'obiettivo di realizzare l'effettiva operatività del Fondo a partire dal 1° gennaio 2003, le parti convengono di effettuare entro il 30 giugno 2002 tutti i lavori relativi alla definizione degli adempimenti necessari. Entro la stessa data le parti si riservano di assumere una decisione circa l'opportunità di aderire, salvaguardando l'autonomia contrattuale, ad un fondo già esistente .

In sede di definizione dell'accordo istitutivo le parti stabiliranno: un contributo "una tantum", a carico delle aziende, per eventuali spese di costituzione, promozione e avvio; la quota di adesione a carico pariteticamente dell'azienda e del lavoratore; la misura della contribuzione, a carico pariteticamente dell'azienda e del lavoratore, per il funzionamento e le spese di gestione .

Le parti convengono che il numero di adesioni necessario per consentire l'effettiva operatività di un eventuale Fondo di categoria non dovrà essere inferiore a 5.000 lavoratori del settore, indipendentemente dalle adesioni ad altri fondi già in essere .

Chiarimento a verbale

Ove alla data del presente accordo di rinnovo siano già in essere iniziative aziendali istituite con finalità integrative dei trattamenti pensionistici, che prevedano un contributo a carico dell'azienda di contenuto non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla disciplina del presente articolo, le parti interessate, qualora non abbiano già assunto decisioni al riguardo, si incontreranno entro il 30 giugno 2002 per valutare criteri e modalità dell'eventuale conferimento delle somme accantonate .

L'esito di tali incontri sarà comunicato per iscritto alle Organizzazioni nazionali stipulanti .

Fermo restando che il D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni esclude la possibilità di adesione a più Fondi di previdenza complementare, le parti si incontreranno per valutare le eventuali possibilità di confluenza di fondi aziendali già costituiti ai sensi della citata disposizione di legge .

Sono fatti salvi gli accordi già stipulati dalle Associazioni firmatarie del presente contratto o dalle rispettive Confederazioni che abbiano determinato la costituzione di altri Fondi, ferme restando le quantità contributive di cui al quarto comma del presente articolo .

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti concordano che, stante la complessa organizzazione delle imprese del settore, con appalti sul territorio nazionale, al fine di evitare la dispersione dei lavoratori in diversi fondi territoriali, aziendali, per categoria ecc., e di ottenere la massima diffusione della previdenza complementare nel settore assicurando nel contempo omogeneità di trattamento tra tutti i lavoratori potenziali aderenti, il Fondo Pensione cui le aziende aderenti a FISE saranno tenute a versare i contributi sarà unicamente quello nazionale individuato con apposito accordo tra FISE e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente c .c.n.l.

24/10/1997

Art. 42 Previdenza

A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo impiegati 5 agosto 1937 con le successive modifiche e integrazioni .
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza alla data di assunzione .
